

Regolamento per le assegnazioni in comodato a titolo gratuito di locali appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ai gruppi consiliari per l'espletamento delle attività di mandato ed alle associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività

Premessa

L'art. 63 del vigente Statuto Comunale prevede che alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/90

Art. 1

1. Tutte le associazioni, i cui requisiti rispondano a quelli previsti dal punto 2.3.3. del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni (ex art. 12 della legge 241 del 7.8.1990) approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22.2.1991 esecutiva atto n. 4180 del 2.4.1991, possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria attività.
2. Sono escluse dal presente regolamento le associazioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24.12.1993 n. 537 e precisamente ad associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici.
3. Le associazioni interessate alle assegnazioni devono svolgere la loro attività in maniera non occasionale e senza alcun scopo di lucro.

Art. 2

1. Al fine dell'assegnazione dei locali deve essere valutato in ordine di importanza:
 - a) numero e qualità delle attività svolte;
 - b) numero e attività delle attività programmate;
 - c) capacità organizzativa;
 - d) numero di aderenti;
 - e) capacità di aggregazione.
2. Hanno la precedenza nell'assegnazione le associazioni che, fermo restando i requisiti di cui all'art. 1, si trovino, in ordine d'importanza, nelle condizioni di seguito riportate:
 - a) operano nel campo sociale, sportivo o culturale e non dispongono di alcun locale idoneo;
 - b) operano nel campo sociale, sportivo o culturale e dispongono di locali non idonei alla loro attività.
3. Nel caso di più domande di concessione per lo stesso orario e per lo stesso periodo è preferito il richiedente che si proponga di avvalersi dei locali per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni rispettivamente già assentite, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
4. Al fine della constatazione dello stato dei locali di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, il Tecnico Comunale, verifica lo stato medesimo all'atto dell'assegnazione e procede a ulteriori verifiche ogni sei mesi.
5. Nessuna associazione può usufruire di locali comunali se dispone già, nell'ambito del territorio comunale, di locali idonei alla propria attività.

Art. 3

1. Le associazioni interessate possono presentare domanda di assegnazione in carta semplice indirizzata al Sindaco con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.
2. La domanda, sottoscritta dal Presidente o da uno dei soci, deve contenere:

- a) dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali con indicazione dell'orario e del giorno o dei giorni prescelti e della durata della concessione
 - b) statuto o atto costitutivo
 - c) numero dei soci
 - d) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente
 - e) relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;
 - f) relazione illustrativa del programma annuale
 - g) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino
 - h) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento
3. Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera e).

Articolo 3 bis

I gruppi consiliari di Cassago Brianza interessati, per l'espletamento delle attività di mandato, possono presentare domanda di assegnazione indirizzata al Sindaco.

La domanda, sottoscritta dal capogruppo, deve contenere l'espressa dichiarazione circa l'uso esclusivo dei locali per l'espletamento del ruolo di consiglieri, nonché l'indicazione del giorno della settimana e delle ore di utilizzo.

I locali vengono concessi ai singoli gruppi consiliari per la durata del mandato.

Qualora non si intenda utilizzare i locali per il giorno settimanale richiesto, il capogruppo dovrà comunicarlo all'ufficio competente con congruo anticipo.

Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento dei pubblici locali per ragioni di pubblico interesse o per i motivi indicati nel successivo art. 8. Il Comune inoltre ha facoltà, previa tempestiva comunicazione agli assegnatari, di usufruire temporaneamente dei locali concessi per ragioni di pubblico interesse.

Art. 4

1. L'assegnazione dei locali è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento. All'atto dell'insediamento verrà steso in contraddittorio con l'associazione assegnataria e a cura dell'ufficio tecnico verbale di consistenza e qualità dei locali e degli arredi. L'ufficio tecnico è incaricato al riguardo di verifiche almeno semestrali.
2. Annualmente, nel mese di settembre, il responsabile del servizio verificherà lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative di cui all'art. 3 lettere e) e f).
3. Presso l'ufficio istruzione e cultura è tenuto un registro annuale dei locali destinati a sedi di associazioni con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità
4. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali che si rendano via via disponibili e in base alle assegnazioni eseguite dal responsabile del servizio.

Art. 5

1. I locali vengono concessi alle singole associazioni con contratto di comodato precario gratuito per una durata massima di anni 3. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento dei pubblici locali per ragioni di pubblico interesse o per i motivi indicati nel successivo articolo 8. Il Comune inoltre ha la facoltà, previa tempestiva comunicazione agli assegnatari, di usufruire temporaneamente dei locali concessi per ragioni di pubblico interesse.
2. E' fatto divieto all'associazione ed al gruppo consiliare assegnatario dei locali di cedere a qualsiasi tipo gli stessi, anche in parte, a terzi. Nel caso l'Amministrazione Comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento dei locali.

Art. 6

1. L'orario di assegnazione dei locali è fissato dalle 8.00 alle 24.00 di tutti i giorni della settimana.
2. I locali potranno essere assegnati anche in uso promiscuo a più associazioni, previa valutazione dello spazio e degli orari disponibili a cura del responsabile del servizio.

Art. 7

Le associazioni ed i gruppi consiliari assegnatari si fanno carico della buona tenuta dei locali loro assegnati e rispondono di eventuali danni provocati agli arredi e/o alle attrezzature dei locali stessi. La pulizia dei locali verrà effettuata dalle associazioni secondo un calendario annuale stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8

La revoca dell'assegnazione è disposta dal responsabile del servizio con provvedimento immediato nei seguenti casi qualora l'associazione o il gruppo consiliare:

- a) perda uno dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento
- b) venga sciolta;
- c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- d) in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi,
- e) nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli dell'associazione;
- f) qualora i locali in uso e quanto in essi contenuto, siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi

Art. 9

Tutte le spese relative ai consumi di energia e riscaldamento, all'installazione di contatori e allaccio delle forniture, alla manutenzione e alla buona efficienza delle attrezzature presenti nei locali, oltre alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali, sono a completo ed esclusivo carico del Comune di Cassago Brianza.

La pulizia dei locali, compreso il materiale di pulizia, e i beni di consumo sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.